



Piancastagnaio, 04/05/2022

Al personale

alla DSGA
agli Atti, al sito web

Oggetto: misure post emergenziali dal 1° maggio 2022

Con la presente si presentano, sulla base delle indicazioni pervenute sino ad oggi, gli elementi più rilevanti per la vita scolastica con riferimento alle normative relative alla gestione "CoViD".

Personale

In generale permane l'obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022 ma con diverse conseguenze a seconda che il personale sia adibito o non ad attività educativa.

La violazione dell'obbligo è sanzionata dal Ministero della Salute (DL n.44/2021 art.4 sexies, sanzione amministrativa di euro 100).

Il **personale ATA** e l'eventuale **personale docente utilizzato in attività di supporto** (per 36 ore settimanali) svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e esibizione del Green Pass.

Il **personale docente** impegnato in attività didattica è sottoposto, attraverso la Piattaforma integrata al SIDI, al controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale (solo per questo). La procedura di controllo è quella prevista dall'art. 4-ter.2 DL 44/2021.

Le norme sull'esenzione vaccinale permangono sino al 15 giugno.

L'assenza per isolamento da CoViD è equiparata al periodo ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Attività didattica

Art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021

"A decorrere dal 1° aprile 2022, **fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022**, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza ... nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2...

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la **possibilità** di svolgere **uscite didattiche e viaggi di istruzione**, ivi compresa la partecipazione a **manifestazioni sportive** [...]"



Gestione casi di positività e attività didattica in presenza

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni e Riammissione a scuola
sistema integrato di educazione e di istruzione (c. 2) <i>(è consentito l'uso di mascherine di tipo chirurgico – o di maggiore efficacia – per gli alunni sopra i sei anni)</i>	almeno 4 casi di positività, nei diecigiorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambine gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente . Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo scolastico	L'attività didattica prosegue per 10 giorni dall'ultimo contatto con dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 (ad eccezione dei minori di anni 6). alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Scuola del primo e del secondo ciclo/CPIA (c. 3)	almeno 4 casi di positività, nei diecigiorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente . Ai fini del calcolo dei casi Confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo scolastico	L'attività didattica prosegue per 10 giorni dall'ultimo contatto con dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2. alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

SIIC81000Q - AXW2QB8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003283 - 04/05/2022 - I.1 - I



Isolamento e autosorveglianza

Isolamento

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

Autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto **contatti stretti con soggetti confermati positivi** al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'**obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -*quater*, commi 4 e 5, **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un **test antigenico** rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima **comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Gestione casi di positività e attività didattica a distanza

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'annoscolastico 2021/2022, **produce gli stessi effetti** delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;



divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**

Dispositivi di protezione individuale: mascherine ffp2

è fatto obbligo (sino al 15 giugno) di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti **mezzi di trasporto** e per il loro utilizzo:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo operiodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti discuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, ed anche per:

gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. i **bambini di età inferiore ai sei anni**;

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Enrico Millotti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005, sostituisce documento cartaceo e firma autografa
In caso di stampa: copia analogica è conforme al documento informatico originale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche. Conservazione a cura di IC Piancastagnaio.*